

TRATTATO UNIVERSALE DEL POPOLO MONDIALE DIGITALE

SULLA DIGNITÀ UMANA, LA SOVRANITÀ DEI POPOLI, LA PARTECIPAZIONE DIGITALE E LA COOPERAZIONE UNIVERSALE

VERSIONE COSTITUENTE AMPLIATA – ESPANSIONE PUNTO PER PUNTO

PREAMBOLO – VERSIONE ESTESA

Noi, Popoli della Terra,

CONSAPEVOLI dell'unità della famiglia umana e dell'interdipendenza di tutti i popoli e le nazioni in un mondo sempre più interconnesso;

RICONOSCENDO la dignità intrinseca di ogni persona umana come fondamento di ogni diritto, libertà e giustizia, nonché come limite invalicabile a ogni forma di potere, sia esso statale, economico o tecnologico;

AFFERMANDO che libertà, giustizia, pace, conoscenza e autodeterminazione costituiscono patrimonio comune dell'umanità e che tali valori non possono essere oggetto di appropriazione esclusiva, né di mercificazione, né di strumentalizzazione da parte di alcun soggetto, pubblico o privato;

CONSIDERANDO che l'evoluzione tecnologica e la rivoluzione digitale hanno creato uno spazio umano digitale universale che trascende i confini territoriali, generando una nuova dimensione della vita sociale, economica e politica che richiede un corrispondente quadro giuridico e istituzionale di rango universale;

RICONOSCENDO che l'accesso alla rete e la partecipazione digitale costituiscono ormai condizioni essenziali per l'esercizio dei diritti fondamentali, e che l'esclusione digitale rappresenta una nuova forma di emarginazione e disuguaglianza che richiede interventi strutturali e sistemici;

AFFERMANDO che nessun popolo può essere subordinato, sfruttato o escluso, né attraverso forme tradizionali di dominazione coloniale, né attraverso nuove forme di colonialismo tecnologico, di dipendenza algoritmica o di controllo dei dati;

RIAFFERMANDO i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, nonché tutti gli strumenti internazionali che riconoscono il diritto all'autodeterminazione dei popoli come norma di *jus cogens erga omnes*;

RICONOSCENDO che la tecnologia deve servire l'essere umano e mai sostituirla la dignità, e che l'intelligenza artificiale, gli algoritmi e i sistemi automatizzati devono essere progettati, sviluppati e utilizzati nel rispetto della centralità della persona umana e dei suoi diritti inalienabili;

CONSIDERANDO che la partecipazione democratica, la trasparenza e la responsabilità costituiscono principi irrinunciabili di ogni ordinamento che si fonda sulla sovranità popolare, e che

tali principi devono essere estesi e adattati alla dimensione digitale, garantendo a ogni persona il diritto di concorrere alla formazione delle decisioni che la riguardano;

AFFERMANDO che il presente Trattato–Costituzione si fonda sul diritto all'autodeterminazione dei popoli quale norma di *jus cogens* del diritto internazionale, come riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia, nonché quale diritto avente carattere *erga omnes*, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati e tutti i popoli;

DICHIARANDO che i principi e le disposizioni del presente Trattato prevalgono su qualsiasi atto, regolamento, prassi o contratto che sia con essi incompatibile, in virtù del loro fondamento su norme imperative del diritto internazionale generale;

ISTITUIAMO il presente Trattato–Costituzione Universale come quadro giuridico e politico vincolante per tutti gli aderenti, aperto all'adesione di tutti i popoli, le nazioni, le comunità e le persone che ne riconoscano i principi e si impegnino a realizzarli nella loro azione individuale e collettiva.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 – Dignità umana universale

Versione estesa:

1. Ogni essere umano nasce libero e uguale in dignità e diritti. Tale dignità è inalienabile, imprescrittibile e costituisce il fondamento di ogni ordinamento giuridico, politico e sociale.
2. Nessuna persona può essere privata della propria dignità per ragioni di:
 - **a) nazionalità:** l'appartenenza a uno Stato o a una nazione non può essere motivo di discriminazione né di limitazione dei diritti fondamentali;
 - **b) etnia:** l'origine etnica, razziale o tribale non può essere utilizzata per giustificare trattamenti differenziati, esclusioni o gerarchie;
 - **c) lingua:** la lingua materna o la lingua di uso quotidiano non può costituire ostacolo all'esercizio dei diritti, né motivo di svantaggio nell'accesso ai servizi o alla giustizia;
 - **d) religione:** la libertà di pensiero, coscienza e religione è assoluta nel foro interno e può essere limitata solo nei casi espressamente previsti dalla legge e necessari alla tutela di altri diritti fondamentali;
 - **e) sesso:** l'identità di genere, l'orientamento sessuale e le caratteristiche sessuali non possono essere motivo di discriminazione, esclusione o violenza;
 - **f) opinione:** la libertà di opinione e di espressione, compresa la libertà di ricevere e diffondere informazioni, è garantita senza condizionamenti preventivi né sanzioni successive, salvo i limiti previsti dalla legge per la tutela di altri diritti fondamentali;
 - **g) condizione economica:** la povertà o la ricchezza non possono costituire titolo di privilegio o di esclusione, e le disuguaglianze economiche devono essere contrastate attraverso politiche di redistribuzione e di pari opportunità;

- **h) stato digitale:** la condizione di connessione o di esclusione digitale, la qualità dell'accesso alla rete, la competenza digitale e la presenza o assenza in piattaforme digitali non possono determinare discriminazioni nell'esercizio dei diritti civili, politici, sociali ed economici;
 - **i) identità culturale:** l'appartenenza a una cultura, a una tradizione o a una comunità culturale non può essere motivo di marginalizzazione, assimilazione forzata o negazione del diritto alla differenza.
3. La dignità umana universale implica il diritto di ogni persona al pieno sviluppo della propria personalità, in tutte le sue dimensioni – fisica, intellettuale, morale, spirituale e sociale – e il diritto di partecipare attivamente alla vita della comunità in cui vive, nel rispetto della libertà altrui.
 4. La dignità umana universale costituisce il limite invalicabile a ogni potere pubblico e privato, nonché a ogni forma di tecnologia, algoritmo o sistema artificiale, che non può mai essere utilizzato per strumentalizzare, controllare o degradare la persona umana.
 5. La dignità umana universale è garantita non solo nei confronti dei poteri pubblici, ma anche nei confronti dei soggetti privati, delle imprese e delle organizzazioni di qualsiasi natura, che sono tenuti a rispettarla nelle loro attività e a riparare eventuali violazioni.

Articolo 2 – Popolo Mondiale Digitale

Versione estesa:

1. È istituito il **Popolo Mondiale Digitale** quale comunità civica universale fondata sull'adesione volontaria delle persone fisiche, delle comunità, dei popoli e delle organizzazioni che ne riconoscano i principi e si impegnino a realizzarli.
2. Il Popolo Mondiale Digitale non sostituisce gli Stati, le nazioni o le altre forme di organizzazione politica tradizionali, ma integra i meccanismi di cooperazione tra i popoli, aggiungendo una dimensione universale e partecipativa alla governance globale.
3. L'appartenenza al Popolo Mondiale Digitale non annulla, sostituisce né limita le cittadinanze nazionali esistenti, ma si aggiunge ad esse come ulteriore livello di appartenenza e di partecipazione alla vita della comunità umana.
4. Il Popolo Mondiale Digitale è organizzato secondo principi di:
 - **a) universalità:** aperto a tutte le persone, senza distinzioni di sorta;
 - **b) volontarietà:** l'adesione è libera e può essere revocata in qualsiasi momento;
 - **c) uguaglianza:** ogni aderente ha pari diritti e doveri, salvo le differenze previste per specifiche funzioni o responsabilità;
 - **d) partecipazione:** tutti gli aderenti hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni e delle politiche del Popolo Mondiale Digitale;
 - **e) trasparenza:** le attività, le decisioni e i procedimenti del Popolo Mondiale Digitale sono pubblici e accessibili;
 - **f) responsabilità:** gli organi e i rappresentanti del Popolo Mondiale Digitale sono responsabili verso la comunità degli aderenti e devono rendere conto del loro operato.
5. Il Popolo Mondiale Digitale ha personalità giuridica di diritto internazionale e può stipulare accordi, trattati e intese con Stati, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, nei limiti delle sue competenze e nel rispetto del presente Trattato.

6. Il Popolo Mondiale Digitale agisce in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale consuetudinario e delle norme imperative del diritto internazionale generale, con particolare riferimento al diritto all'autodeterminazione dei popoli quale norma di *jus cogens erga omnes*.
7. Il Popolo Mondiale Digitale promuove la cooperazione tra i popoli, la solidarietà internazionale, la pace, la giustizia sociale, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, operando in sinergia con le istituzioni esistenti e contribuendo alla loro riforma e democratizzazione.

Articolo 3 – Cittadino Legislatore Digitale

Versione estesa:

1. È istituita la figura del **Cittadino Legislatore Digitale**, quale titolare di diritti e doveri di partecipazione alla vita democratica del Popolo Mondiale Digitale.
2. Ogni aderente al Popolo Mondiale Digitale possiede il diritto:
 - **a) di proporre iniziative legislative:** presentare progetti di atti normativi, raccomandazioni, delibere e altri provvedimenti di competenza del Popolo Mondiale Digitale, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale;
 - **b) di partecipare a consultazioni:** essere consultato su questioni di interesse generale, attraverso procedure che garantiscano l'informazione adeguata, la possibilità di esprimere opinioni e di contribuire alla formazione delle decisioni;
 - **c) di votare digitalmente:** esprimere il proprio voto su iniziative legislative, referendum, elezioni di rappresentanti e altre questioni sottoposte a decisione collettiva, mediante sistemi che garantiscano la segretezza, la sicurezza, la verificabilità e la trasparenza del voto;
 - **d) di accedere alle informazioni pubbliche:** ottenere accesso a tutti i documenti, i dati, le informazioni e le comunicazioni relative alle attività del Popolo Mondiale Digitale, salvo le eccezioni strettamente necessarie per la tutela di diritti fondamentali o di interessi legittimi;
 - **e) di partecipare alla formazione delle politiche pubbliche:** contribuire attivamente alla definizione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche pubbliche del Popolo Mondiale Digitale, attraverso strumenti di partecipazione diretta, deliberazione e controllo.
3. Nessuna discriminazione, diretta o indiretta, può limitare i diritti del Cittadino Legislatore Digitale. In particolare, l'esercizio di tali diritti non può essere condizionato da:
 - il possesso di determinati requisiti economici o patrimoniali;
 - il livello di istruzione o di competenza digitale;
 - il luogo di residenza o di domicilio;
 - la lingua madre, con l'obbligo di garantire misure di traduzione e accessibilità;
 - il genere, l'identità di genere o l'orientamento sessuale;
 - la religione o le convinzioni personali.
4. Il Cittadino Legislatore Digitale è chiamato a esercitare i propri diritti in modo responsabile, nel rispetto dei principi del presente Trattato, della dignità altrui e del bene comune. Egli ha il dovere di:
 - informarsi adeguatamente sulle questioni sottoposte alla sua decisione;
 - partecipare ai processi democratici con lealtà e buona fede;

- rispettare le decisioni legittimamente assunte dalla maggioranza, senza rinunciare al diritto di contestarle in via democratica;
 - contribuire alla coesione sociale e alla pace.
5. Il Popolo Mondiale Digitale promuove attivamente la diffusione della conoscenza e delle competenze necessarie per l'esercizio dei diritti di Cittadino Legislatore Digitale, anche attraverso programmi di educazione civica digitale, formazione continua e supporto tecnico.
6. La qualità di Cittadino Legislatore Digitale non è trasferibile, né può essere sospesa o revocata se non per gravi violazioni del presente Trattato o dei regolamenti adottati in sua attuazione, secondo procedure che garantiscano il diritto di difesa e il contraddittorio.

TITOLO II – DIRITTI UNIVERSALI DEI POPOLI

Articolo 4 – Diritto all'autodeterminazione

Versione estesa:

1. Tutti i popoli, collettivamente e individualmente, hanno diritto a determinare liberamente il proprio sviluppo nelle seguenti dimensioni:
 - **a) politica:** il diritto di scegliere il proprio regime politico, le proprie istituzioni e i propri governanti, senza interferenze esterne, e di partecipare attivamente alla vita politica del proprio paese e della comunità internazionale;
 - **b) economica:** il diritto di definire il proprio modello di sviluppo economico, le politiche fiscali, monetarie e commerciali, l'organizzazione dei sistemi produttivi e la gestione delle risorse naturali, nel rispetto della sostenibilità e della giustizia sociale;
 - **c) culturale:** il diritto di preservare, sviluppare e trasmettere la propria lingua, le proprie tradizioni, il proprio patrimonio culturale, la propria memoria storica e la propria identità culturale, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali;
 - **d) sociale:** il diritto di organizzare la propria vita sociale, le proprie relazioni, il proprio sistema di welfare, di istruzione, di sanità e di protezione sociale, secondo i propri valori e le proprie priorità, nel rispetto dei diritti umani fondamentali.
2. Il diritto all'autodeterminazione è inalienabile, imprescrittibile e non soggetto a limitazioni, salvo quelle strettamente necessarie e proporzionate per la tutela di altri diritti fondamentali o di interessi legittimi della comunità internazionale, nel rispetto delle norme di *jus cogens*.
3. Il diritto all'autodeterminazione si estende alla dimensione digitale, comprendendo:
 - il diritto di definire e controllare l'infrastruttura digitale e le reti di comunicazione che servono il popolo;
 - il diritto di regolare la circolazione dei dati e la protezione dei dati personali;
 - il diritto di promuovere e proteggere la propria cultura e lingua nel cyberspazio;
 - il diritto di partecipare alla governance globale di Internet e delle tecnologie digitali;
 - il diritto di opporsi a qualsiasi forma di colonialismo digitale o di dominio tecnologico esterno.
4. Ogni popolo ha diritto a essere libero da qualsiasi forma di dominazione, sfruttamento o subordinazione, sia essa di natura politica, economica, culturale o tecnologica. Nessuna potenza

straniera, nessuna impresa multinazionale, nessuna piattaforma digitale o attore privato può imporre la propria volontà a un popolo contro la sua volontà espressa liberamente.

5. La comunità internazionale, nel suo insieme, ha il dovere di rispettare e far rispettare il diritto all'autodeterminazione dei popoli, in quanto obbligo *erga omnes*. Ogni Stato e ogni organizzazione internazionale è tenuta a:
 - astenersi da qualsiasi azione che possa ostacolare l'esercizio del diritto all'autodeterminazione;
 - cooperare per garantire il rispetto di tale diritto;
 - non riconoscere situazioni create in violazione del diritto all'autodeterminazione.

Articolo 5 – Diritto all'esistenza culturale

Versione estesa:

1. Ogni popolo possiede il diritto alla propria esistenza culturale, intesa come diritto alla continuità e allo sviluppo della propria identità culturale collettiva nel tempo.
2. Tale diritto comprende specificamente:
 - **a) la propria lingua:** ogni popolo ha diritto a usare, preservare, sviluppare e trasmettere la propria lingua, sia nella dimensione orale e scritta, sia nelle sue espressioni digitali; lo Stato e la comunità internazionale hanno il dovere di riconoscere e proteggere le lingue minoritarie e di garantire la loro sopravvivenza;
 - **b) la propria memoria storica:** ogni popolo ha diritto alla verità storica, alla conservazione della propria memoria collettiva e alla tutela delle proprie narrazioni storiche, contrastando ogni forma di negazionismo, manipolazione o cancellazione della storia;
 - **c) le proprie tradizioni:** ogni popolo ha diritto a praticare, celebrare e trasmettere le proprie tradizioni, i propri rituali, le proprie feste, i propri costumi e le proprie pratiche sociali, nel rispetto dei diritti umani e della dignità di tutti i suoi membri;
 - **d) il proprio patrimonio culturale:** ogni popolo ha diritto alla protezione, alla conservazione, alla valorizzazione e alla restituzione del proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, inclusi i beni archeologici, artistici, architettonici, documentali e digitali; i beni culturali sottratti illegalmente o in violazione del diritto all'autodeterminazione devono essere restituiti.
3. Il diritto all'esistenza culturale è un diritto collettivo e individuale. Ogni persona ha diritto di appartenere a una cultura e di partecipare alla vita culturale della propria comunità, senza che ciò possa essere motivo di discriminazione o di esclusione.
4. La dimensione digitale del diritto all'esistenza culturale include:
 - il diritto di utilizzare la propria lingua nei servizi digitali, nei social media e nelle piattaforme online;
 - il diritto di preservare e diffondere il proprio patrimonio culturale attraverso strumenti digitali;
 - il diritto di accedere a contenuti culturali nella propria lingua e nella propria tradizione;
 - il diritto di partecipare alla governance delle piattaforme digitali che ospitano o veicolano contenuti culturali.
5. Il Popolo Mondiale Digitale si impegna a promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la cooperazione tra i popoli, riconoscendo che la diversità culturale è una ricchezza per l'umanità e che la sua protezione è interesse comune di tutti.

Articolo 6 – Diritto alle risorse essenziali

Versione estesa:

1. Ogni essere umano, in virtù della propria dignità e del proprio diritto alla vita, possiede diritto ad accesso adeguato, equo e continuo alle risorse essenziali per la propria sopravvivenza, il proprio sviluppo e il proprio benessere.
2. Le risorse essenziali comprendono:
 - **a) acqua:** ogni persona ha diritto a una quantità sufficiente di acqua potabile sicura per il consumo domestico e per l'igiene personale, nonché il diritto a non essere privata dell'acqua a causa di speculazione, privatizzazione arbitraria o inquinamento;
 - **b) cibo:** ogni persona ha diritto a un'alimentazione adeguata, sicura, nutriente e culturalmente appropriata, e il diritto a non soffrire la fame; i sistemi alimentari devono essere sostenibili, equi e resilienti;
 - **c) energia:** ogni persona ha diritto all'accesso a fonti energetiche affidabili, sostenibili ed economicamente accessibili, indispensabili per il riscaldamento, il raffreddamento, la cucina, l'illuminazione e le attività produttive e digitali;
 - **d) salute:** ogni persona ha diritto al più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, che include l'accesso a cure mediche tempestive, a farmaci essenziali, a servizi di prevenzione e a cure palliative, senza discriminazioni e senza barriere economiche;
 - **e) istruzione:** ogni persona ha diritto a un'istruzione gratuita, obbligatoria e di qualità, che promuova lo sviluppo integrale della personalità e il rispetto dei diritti umani, e che prepari alla vita attiva e alla partecipazione democratica;
 - **f) conoscenza:** ogni persona ha diritto alla conoscenza, all'informazione e alla cultura, che devono essere accessibili a tutti attraverso biblioteche, archivi, Internet e altri mezzi, e che non possono essere oggetto di brevetto o di restrizione arbitraria;
 - **g) connettività digitale:** ogni persona ha diritto a un accesso universale, equo, sicuro e conveniente alla rete Internet e alle tecnologie digitali, come condizione essenziale per l'esercizio dei diritti fondamentali e per la partecipazione alla vita sociale, economica e politica.
3. Il diritto alle risorse essenziali implica l'obbligo degli Stati e della comunità internazionale di:
 - adottare politiche e misure per garantire la disponibilità, l'accessibilità, l'accettabilità e la qualità delle risorse essenziali;
 - prevenire e contrastare la speculazione, l'accaparramento e la privatizzazione predatoria delle risorse essenziali;
 - promuovere la cooperazione internazionale per la gestione sostenibile e equa delle risorse condivise;
 - investire in infrastrutture, ricerca e innovazione per garantire l'accesso universale alle risorse essenziali.
4. Il diritto alle risorse essenziali ha carattere prioritario e prevale su qualsiasi interesse economico o commerciale. Gli Stati e le imprese non possono subordinare l'accesso alle risorse essenziali a condizioni discriminatorie o a pagamenti che eccedano la capacità economica delle persone e delle comunità.

5. Il Popolo Mondiale Digitale promuove la creazione di piattaforme digitali di cooperazione per la gestione condivisa delle risorse essenziali, per la trasparenza delle filiere produttive, per il monitoraggio dell'impatto ambientale e per la partecipazione democratica alle decisioni che riguardano l'uso e la distribuzione delle risorse.

Articolo 7 – Diritto all'identità digitale

Versione estesa:

1. Ogni persona, nell'era digitale, ha diritto alla propria identità digitale, intesa come l'insieme dei dati, delle informazioni, delle tracce e delle rappresentazioni che la riguardano nel cyberspazio e che contribuiscono a definirne l'individualità, la personalità e la posizione sociale.
2. Il diritto all'identità digitale comprende specificamente:
 - **a) la proprietà della propria identità digitale:** ogni persona è titolare esclusivo dei propri dati e della propria identità digitale; nessun soggetto, pubblico o privato, può appropriarsi, utilizzare o commercializzare i dati personali senza il consenso libero, informato e revocabile dell'interessato;
 - **b) la protezione dei propri dati:** ogni persona ha diritto alla protezione dei propri dati personali, che devono essere trattati in modo lecito, leale, trasparente e proporzionato; i dati sensibili (salute, orientamento sessuale, opinioni politiche, religione, ecc.) godono di una protezione rafforzata;
 - **c) la portabilità dei propri dati:** ogni persona ha diritto di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 - **d) il controllo del proprio profilo digitale:** ogni persona ha diritto di decidere come il proprio profilo digitale viene costruito, utilizzato, visualizzato e condiviso; ha diritto di correggere i dati inesatti, di limitarne l'uso, di opporsi a trattamenti automatizzati, di richiedere la cancellazione ("diritto all'oblio") quando non siano più necessari o siano trattati in violazione della legge.
3. Il diritto all'identità digitale include il diritto all'**autodeterminazione informativa**, ossia il diritto di conoscere, controllare e decidere circa la raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei propri dati personali da parte di qualsiasi soggetto.
4. Nessuna persona può essere costretta a rinunciare al proprio diritto all'identità digitale come condizione per l'accesso a servizi, benefici, diritti o opportunità. Le piattaforme digitali e i fornitori di servizi devono garantire il rispetto della privacy e della dignità digitale delle persone.
5. Il diritto all'identità digitale ha una dimensione collettiva: ogni popolo ha diritto alla protezione e alla promozione della propria identità culturale nel cyberspazio, alla preservazione del proprio patrimonio digitale, alla resistenza contro l'appropriazione o la distorsione della propria immagine collettiva.
6. Il Popolo Mondiale Digitale promuove la creazione di un'infrastruttura digitale pubblica, decentralizzata e sovrana, che garantisca a ogni persona la piena titolarità e gestione della propria identità digitale, con standard di sicurezza, interoperabilità e trasparenza riconosciuti internazionalmente.
7. Sono vietate la sorveglianza di massa, il tracciamento sistematico e la profilazione algoritmica incompatibile con i diritti fondamentali. Le tecniche di intelligenza artificiale e di apprendimento

automatico che utilizzano dati personali devono essere sottoposte a controllo indipendente e a valutazione di impatto etico e giuridico.

TITOLO III – DEMOCRAZIA DIGITALE COSTITUZIONALE

Articolo 8 – Camera Mondiale Digitale dei Popoli

9

Versione estesa:

1. È istituita la **Camera Mondiale Digitale dei Popoli** quale organo rappresentativo, deliberativo e consultivo del Popolo Mondiale Digitale, espressione della sovranità partecipativa degli aderenti.
2. La Camera Mondiale Digitale dei Popoli ha le seguenti funzioni:
 - **a) riceve iniziative legislative:** esamina e valuta le proposte di atti normativi, raccomandazioni, risoluzioni e altri provvedimenti presentate dai Cittadini Legislatori Digitali, dai gruppi di aderenti, dalle comunità o dagli organi del Popolo Mondiale Digitale;
 - **b) svolge consultazioni pubbliche:** promuove e organizza consultazioni su questioni di interesse generale, assicurando che tutti gli aderenti possano esprimere le loro opinioni e contribuire al dibattito, con particolare attenzione alle voci delle minoranze e delle comunità marginalizzate;
 - **c) emette raccomandazioni:** adotta raccomandazioni, pareri, delibere e atti di indirizzo rivolti agli Stati, alle organizzazioni internazionali, agli organi del Popolo Mondiale Digitale e ai soggetti privati, sulle questioni di competenza;
 - **d) promuove cooperazione globale:** agisce come piattaforma di dialogo e di coordinamento tra popoli, culture, tradizioni e sistemi giuridici, favorendo la soluzione pacifica delle controversie e la costruzione di un ordine internazionale più giusto e democratico.
3. La Camera Mondiale Digitale dei Popoli è composta da rappresentanti eletti dai Cittadini Legislatori Digitali attraverso procedure democratiche, trasparenti e digitali, garantendo la rappresentanza delle diverse aree geografiche, culture, lingue e identità.
4. La Camera Mondiale Digitale dei Popoli si avvale di strumenti di democrazia digitale, tra cui:
 - piattaforme di deliberazione online;
 - sistemi di voto elettronico sicuro e verificabile;
 - strumenti di partecipazione e consultazione permanente;
 - sistemi di trasparenza e di monitoraggio delle decisioni.
5. Le deliberazioni della Camera Mondiale Digitale dei Popoli sono pubbliche, trasparenti e motivate, e sono rese accessibili a tutti gli aderenti in formato aperto e in più lingue.
6. La Camera Mondiale Digitale dei Popoli coopera con le istituzioni esistenti, con le Nazioni Unite e le sue agenzie, con le organizzazioni regionali e con la società civile, nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie.

Articolo 9 – Referendum digitali

Versione estesa:

°
SIPSE Istituzione dei Popoli
Sede Istituzionale: Venezia Palazzo Ducale
Cancelleria: San Vito di Leguzzano (VI)
sipsesovereign@gmail.com
Sito Istituzionale: www.sipsesovereign.org

1. Possono essere svolti referendum digitali su questioni di competenza del Popolo Mondiale Digitale, su iniziativa:
 - di un numero minimo di Cittadini Legislatori Digitali stabilito dal Regolamento Generale;
 - della Camera Mondiale Digitale dei Popoli;
 - di un organo esecutivo o di governo del Popolo Mondiale Digitale.
2. I referendum digitali devono garantire i seguenti requisiti:
 - **a) verificabilità:** il voto espresso deve essere verificabile dall'elettore e, se necessario, da autorità indipendenti, senza che ciò comprometta la segretezza del voto; devono essere disponibili prove crittografiche e sistemi di audit;
 - **b) segretezza:** il voto è segreto e non può essere associato all'identità dell'elettore, né essere oggetto di coercizione, manipolazione o controllo;
 - **c) sicurezza:** i sistemi di voto devono essere protetti da interferenze, attacchi informatici, manipolazioni e frodi; devono essere adottate tutte le misure tecniche e organizzative per garantire l'integrità del processo elettorale;
 - **d) trasparenza:** il processo referendario, dalla proposta al risultato, è pubblico, accessibile e documentato; i criteri, le regole e le procedure sono noti e verificabili;
 - **e) accessibilità:** tutti gli aderenti, incluse le persone con disabilità e quelle con limitato accesso digitale, devono poter esercitare il diritto di voto; devono essere previsti sistemi di accesso alternativi e di supporto.
3. I referendum digitali possono avere effetto vincolante o consultivo, a seconda della natura della questione e delle previsioni del Regolamento Generale.
4. Il Popolo Mondiale Digitale adotta standard tecnici e giuridici per il voto digitale, in conformità con le migliori prassi internazionali e con il principio di indipendenza tecnologica.
5. I risultati dei referendum digitali sono pubblici e costituiscono titolo legittimo per le decisioni e le azioni degli organi del Popolo Mondiale Digitale.
6. Sono vietate pratiche di disinformazione, manipolazione dell'opinione pubblica, utilizzo di bot, deepfake e altre tecniche ingannevoli che possano alterare la libera espressione della volontà popolare nei referendum digitali.

Articolo 10 – Trasparenza algoritmica

Versione estesa:

1. Ogni algoritmo, sistema di intelligenza artificiale, modello statistico o sistema automatizzato utilizzato da istituzioni pubbliche o da soggetti che esercitano funzioni pubbliche o che producono effetti giuridicamente rilevanti sui diritti delle persone, deve essere:
 - **a) verificabile:** il suo funzionamento e i suoi risultati devono poter essere esaminati, testati e controllati da autorità indipendenti e da soggetti terzi, attraverso metodologie trasparenti e rigorose;
 - **b) spiegabile:** le decisioni basate su algoritmi devono essere comprensibili per le persone interessate, con spiegazioni chiare, semplici e accessibili dei criteri, dei dati e dei meccanismi che hanno condotto alla decisione; il "diritto alla spiegazione" è garantito a ogni persona;

- **c) controllabile:** devono essere previsti meccanismi di supervisione umana, di controllo, di intervento e di correzione, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione; l'essere umano deve mantenere il controllo ultimo sulle decisioni che lo riguardano;
 - **d) sottoposto a revisione indipendente:** periodicamente, gli algoritmi e i sistemi automatizzati devono essere valutati da esperti indipendenti, in termini di correttezza, equità, non discriminazione, sicurezza, privacy e rispetto dei diritti fondamentali; i risultati delle revisioni devono essere pubblici.
2. Gli algoritmi utilizzati per la profilazione, la classificazione, la valutazione del credito, l'accesso ai servizi, le decisioni giudiziarie, l'amministrazione pubblica, la polizia predittiva, il monitoraggio sociale o qualsiasi altra funzione che incida sui diritti delle persone, devono essere preventivamente autorizzati e sottoposti a valutazione di impatto etico e giuridico.
 3. Sono vietati algoritmi che producano discriminazioni arbitrarie, dirette o indirette, basate su razza, etnia, genere, orientamento sessuale, religione, opinioni, età, disabilità, condizioni economiche o qualsiasi altra caratteristica personale. La discriminazione algoritmica è una violazione dei diritti umani e comporta la responsabilità del soggetto che ha progettato, sviluppato o utilizzato l'algoritmo.
 4. I codici sorgente degli algoritmi utilizzati da istituzioni pubbliche sono pubblici e accessibili, salvo le eccezioni strettamente necessarie per la sicurezza nazionale o la protezione di diritti fondamentali, da valutare caso per caso da un'autorità indipendente.
 5. Il Popolo Mondiale Digitale promuove la ricerca e lo sviluppo di algoritmi etici, equi e trasparenti, nonché la creazione di standard internazionali per la verifica e la certificazione degli algoritmi.
 6. Le imprese, le piattaforme e i soggetti privati che utilizzano algoritmi che producono effetti giuridici o economici sulle persone sono tenuti a osservare i principi di trasparenza algoritmica e a sottoporre i loro sistemi a revisione indipendente, se richiesto.

TITOLO IV – LIMITI DEL POTERE

Articolo 11 – Divieto di colonialismo tecnologico

Versione estesa:

1. È vietata ogni forma di colonialismo tecnologico, inteso come l'imposizione, da parte di uno Stato, di un'impresa multinazionale, di una piattaforma digitale o di qualsiasi altro attore, di tecnologie, standard, protocolli, piattaforme o modelli di sviluppo tecnologico che limitino, condizionino o subordinino la sovranità tecnologica di un popolo, di una nazione o di una comunità.
2. Costituiscono colonialismo tecnologico, in particolare:
 - **a) sfruttamento digitale:** l'appropriazione, da parte di soggetti esterni, dei dati, delle risorse digitali, della conoscenza e della capacità innovativa di un popolo, senza equo compenso e senza il consenso libero e informato del popolo stesso;
 - **b) manipolazione algoritmica:** l'uso di algoritmi, intelligenza artificiale o sistemi automatizzati per orientare, condizionare, distorcere o controllare le opinioni, i comportamenti, le scelte e le decisioni delle persone o delle comunità, contro la loro volontà o in loro danno;

- **c) monopolio tecnologico abusivo:** la creazione e il mantenimento di posizioni dominanti in settori tecnologici strategici, che impediscono la concorrenza, limitano l'innovazione, impongono prezzi ingiustificati, impongono condizioni contrattuali sleali e ostacolano l'autonomia tecnologica dei popoli;
 - **d) subordinazione tecnologica dei popoli:** l'imposizione di dipendenza tecnologica, attraverso l'uso di standard proprietari, l'interoperabilità limitata, le licenze restrittive, il lock-in tecnologico, che rendono un popolo dipendente da fornitori esterni per le sue infrastrutture critiche, i suoi servizi essenziali e la sua sicurezza.
3. Ogni popolo ha diritto a sviluppare, acquisire e controllare la propria tecnologia, le proprie infrastrutture digitali, le proprie piattaforme e i propri dati, in modo autonomo e sovrano. La comunità internazionale ha il dovere di sostenere i popoli nella costruzione della loro autonomia tecnologica, attraverso cooperazione, trasferimento tecnologico equo, investimenti e formazione.
 4. Il divieto di colonialismo tecnologico implica l'obbligo di:
 - rispettare la sovranità digitale dei popoli;
 - non imporre tecnologie o standard che violino i diritti dei popoli;
 - garantire la trasparenza e la responsabilità degli attori tecnologici;
 - proteggere i dati e le risorse digitali dei popoli da appropriazione indebita.
 5. Le violazioni del divieto di colonialismo tecnologico danno luogo a responsabilità internazionale, con diritto al risarcimento dei danni, alla restituzione dei beni digitali appropriati e alla cessazione immediata delle pratiche vietate.

Articolo 12 – Divieto di sorveglianza arbitraria

Versione estesa:

1. Nessuna persona può essere sottoposta a sorveglianza sistematica, diffusa o indiscriminata, che sia incompatibile con i diritti fondamentali, e in particolare con il diritto alla privacy, alla libertà di espressione, alla libertà di associazione e al giusto processo.
2. La sorveglianza di massa, intesa come la raccolta, il trattamento e l'analisi su larga scala di dati personali, metadati, comunicazioni e tracce digitali, senza una base legale chiara, specifica e proporzionata, e senza garanzie di controllo indipendente, è vietata.
3. La sorveglianza può essere consentita solo in casi eccezionali, previsti dalla legge, necessari e proporzionati per la tutela di interessi legittimi e fondamentali (come la prevenzione di minacce gravi e imminenti alla sicurezza pubblica o la protezione di diritti altrui), e deve essere soggetta a:
 - autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria indipendente;
 - limiti temporali e materiali rigorosi;
 - controllo continuo e revisione periodica;
 - diritto di informazione e di ricorso per le persone interessate.
4. I sistemi di sorveglianza basati su intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, analisi predittiva, tracciamento biometrico o profilazione avanzata sono soggetti a una presunzione di illiceità e possono essere utilizzati solo in presenza di condizioni eccezionali e con garanzie rafforzate.

5. I dati raccolti attraverso la sorveglianza non possono essere utilizzati per discriminare, perseguire, intimidire o controllare le persone in base alle loro opinioni politiche, religione, etnia, orientamento sessuale o altre caratteristiche protette.
6. Ogni persona ha diritto di sapere se è stata o è oggetto di sorveglianza, e ha diritto di accedere ai propri dati e di chiederne la correzione o la cancellazione in caso di trattamento illecito.
7. Gli Stati, le organizzazioni internazionali e le imprese sono tenuti a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, a proteggere i dati personali da accessi non autorizzati e a rispettare il diritto alla corrispondenza e alla comunicazione digitale.

Articolo 13 – Divieto di discriminazione algoritmica

Versione estesa:

1. I sistemi automatizzati, inclusi gli algoritmi, i modelli di intelligenza artificiale, i sistemi di apprendimento automatico e le piattaforme digitali, non possono produrre discriminazioni arbitrarie, dirette o indirette, nei confronti delle persone o dei gruppi.
2. La discriminazione algoritmica si verifica quando un sistema automatizzato:
 - tratta in modo diverso persone che si trovano in situazioni analoghe, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole;
 - produce effetti sproporzionatamente negativi su determinati gruppi, anche in assenza di una intenzione discriminatoria, a causa di dati distorti, progettazione inadeguata, o mancanza di controllo;
 - utilizza caratteristiche protette (razza, etnia, genere, religione, ecc.) come fattori decisionali, o utilizza proxy di tali caratteristiche, che producono effetti discriminatori;
 - sistematizza, amplifica o legittima pregiudizi, stereotipi o disuguaglianze esistenti nella società.
3. La discriminazione algoritmica è vietata in tutti i settori, in particolare:
 - accesso al credito, ai servizi finanziari e alle assicurazioni;
 - assunzione, promozione e licenziamento nel lavoro;
 - accesso all'istruzione, alla formazione e alle borse di studio;
 - accesso ai servizi sanitari e alle cure mediche;
 - accesso ai servizi pubblici, alle prestazioni sociali e ai benefici;
 - amministrazione della giustizia e procedimenti giudiziari;
 - polizia predittiva e sicurezza pubblica;
 - pubblicità e marketing mirato.
4. I soggetti che progettano, sviluppano, distribuiscono o utilizzano sistemi automatizzati sono responsabili della prevenzione, identificazione e correzione delle discriminazioni algoritmiche. Essi devono:
 - condurre valutazioni di impatto sui diritti fondamentali prima di mettere in opera i sistemi;
 - adottare misure tecniche e organizzative per garantire l'equità e la non discriminazione;
 - monitorare continuamente i risultati e gli effetti dei sistemi;
 - correggere prontamente eventuali distorsioni o discriminazioni riscontrate;
 - fornire trasparenza e informazione alle persone interessate.

5. Le persone che subiscono discriminazioni algoritmiche hanno diritto a un ricorso effettivo, a un risarcimento del danno e a una correzione del sistema che ha prodotto la discriminazione.
6. Il Popolo Mondiale Digitale promuove lo sviluppo di standard internazionali, di buone pratiche e di strumenti di valutazione e certificazione per l'equità algoritmica, e sostiene la ricerca su algoritmi giusti e inclusivi.

TITOLO V – PACE E COOPERAZIONE UNIVERSALE

Articolo 14 – Principio di pace

Versione estesa:

1. I Popoli aderenti al presente Trattato si impegnano solennemente alla soluzione pacifica di tutte le controversie, siano esse di natura politica, territoriale, economica, culturale, tecnologica o di qualsiasi altra natura, che possano sorgere tra di loro o con terzi.
2. Il principio di pace include:
 - il ripudio della guerra, della minaccia della guerra e di qualsiasi uso della forza nelle relazioni internazionali, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;
 - l'impegno alla prevenzione dei conflitti, attraverso il dialogo, la diplomazia, la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato;
 - il rifiuto del terrorismo, della violenza politica e della criminalità organizzata come strumenti di risoluzione delle controversie;
 - la promozione di una cultura della pace, basata sul rispetto, la tolleranza, la solidarietà e la convivenza pacifica.
3. Le controversie che coinvolgono il Popolo Mondiale Digitale o i suoi aderenti sono risolte attraverso i seguenti mezzi, nell'ordine indicato:
 - negoziazione diretta tra le parti;
 - mediazione e buoni uffici di terze parti;
 - conciliazione e riconciliazione;
 - arbitrato internazionale;
 - ricorso alla Corte Internazionale per l'Autodeterminazione o ad altre corti e tribunali internazionali competenti.
4. Il Popolo Mondiale Digitale contribuisce attivamente alla costruzione e al mantenimento della pace attraverso:
 - programmi di educazione alla pace e alla convivenza;
 - iniziative di cooperazione culturale, scientifica ed economica tra popoli;
 - azioni umanitarie in situazioni di conflitto o di emergenza;
 - supporto alle missioni di pace delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;
 - monitoraggio e denuncia delle violazioni dei diritti umani e delle norme di diritto internazionale umanitario.
5. La pace non è solo assenza di guerra, ma anche presenza di giustizia sociale, di rispetto dei diritti umani, di equità economica e di partecipazione democratica. Il Popolo Mondiale Digitale si

impegna a promuovere una pace giusta e duratura, fondata sulla dignità e sull'autodeterminazione dei popoli.

Articolo 15 – Cooperazione globale

Versione estesa:

15

1. Gli aderenti al Popolo Mondiale Digitale promuovono attivamente la cooperazione globale in tutti i campi di interesse comune, nella convinzione che le sfide del nostro tempo – dai cambiamenti climatici alle pandemie, dalle disuguaglianze all'esclusione digitale – richiedono risposte collettive, coordinate e solidali.
2. La cooperazione globale si realizza specificamente nei seguenti settori:
 - **a) ricerca scientifica e innovazione tecnologica:** promuovere la ricerca aperta, la condivisione dei risultati scientifici, la collaborazione tra ricercatori e istituzioni, la diffusione della conoscenza e il trasferimento tecnologico, con particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo;
 - **b) istruzione e formazione:** sviluppare programmi di scambio educativo, di formazione a distanza, di riconoscimento reciproco dei titoli di studio e di cooperazione universitaria, per garantire a tutti l'accesso a un'istruzione di qualità e la possibilità di apprendere per tutta la vita;
 - **c) salute pubblica:** collaborare per la prevenzione e il controllo delle malattie, per la ricerca medica, per l'accesso equo ai farmaci e alle cure, per il rafforzamento dei sistemi sanitari e per la promozione della salute globale;
 - **d) sviluppo sostenibile:** adottare e attuare politiche e programmi che concilino crescita economica, protezione ambientale, giustizia sociale e inclusione, in attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
 - **e) tutela ambientale e climatica:** cooperare per la riduzione delle emissioni di gas serra, la protezione della biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse naturali, la transizione verso energie rinnovabili, e la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
3. La cooperazione globale si fonda sui principi di:
 - **eguaglianza sovrana** tra i popoli e tra le nazioni;
 - **non interferenza** negli affari interni degli altri;
 - **reciprocità e mutuo vantaggio;**
 - **solidarietà e responsabilità condivisa;**
 - **trasparenza e partecipazione democratica;**
 - **sostenibilità** a lungo termine.
4. Il Popolo Mondiale Digitale promuove la creazione e il rafforzamento di istituzioni, reti, piattaforme e programmi di cooperazione globale, digitali e non, che facilitino il coordinamento, lo scambio di informazioni, le sinergie e le azioni comuni tra i popoli e le comunità del mondo.
5. Gli aderenti si impegnano a destinare risorse adeguate alla cooperazione globale, e a sostenere i popoli e le comunità più vulnerabili, affinché possano partecipare pienamente e beneficiare equamente della cooperazione.
6. La cooperazione globale si estende alla dimensione digitale, favorendo la condivisione di infrastrutture digitali, l'interoperabilità dei sistemi, la circolazione dei dati e delle conoscenze, e la lotta contro le disuguaglianze digitali.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Interpretazione

Versione estesa:

1. Il presente Trattato deve essere interpretato in conformità con i seguenti principi guida, che ne costituiscono il fondamento etico, giuridico e politico:
 - **dignità umana:** la persona umana è al centro di ogni interpretazione; ogni dubbio interpretativo deve essere risolto nel senso più favorevole alla piena realizzazione della dignità e dei diritti della persona;
 - **diritti umani universali:** l'interpretazione deve essere coerente con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti internazionali e di tutti gli strumenti di tutela dei diritti umani, nonché con l'evoluzione della giurisprudenza in materia;
 - **cooperazione internazionale:** l'interpretazione deve favorire la collaborazione tra i popoli, la solidarietà internazionale, l'integrazione armoniosa delle diverse comunità e la pace;
 - **pace:** ogni interpretazione deve tendere a evitare conflitti, a promuovere la riconciliazione, a prevenire la violenza e a favorire soluzioni pacifiche delle controversie;
 - **libertà:** l'interpretazione deve essere orientata a massimizzare la libertà delle persone e dei popoli, nel rispetto della libertà altrui e del bene comune.
2. Il presente Trattato non può essere interpretato in modo da limitare, restringere o negare alcun diritto riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o da altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.
3. In caso di conflitto tra il presente Trattato e qualsiasi altra disposizione di diritto internazionale, prevale il presente Trattato in quanto fondato su norme di *jus cogens erga omnes*, salvo che l'altra disposizione sia più favorevole alla tutela dei diritti umani o dei diritti dei popoli.
4. Le disposizioni del presente Trattato relative ai diritti e alle libertà devono essere interpretate in modo ampio, mentre le disposizioni relative ai limiti e alle restrizioni devono essere interpretate in modo restrittivo.
5. Il Popolo Mondiale Digitale può adottare dichiarazioni interpretative, commenti ufficiali e pareri consultivi per chiarire il significato e la portata delle disposizioni del presente Trattato, nel rispetto del suo spirito e dei suoi principi.

Articolo 17 – Evoluzione costituzionale

Versione estesa:

1. Il presente Trattato costituisce un quadro costituzionale aperto, suscettibile di sviluppo, modifica, integrazione e adattamento nel tempo, attraverso processi democratici, partecipativi e trasparenti che coinvolgono tutti gli aderenti al Popolo Mondiale Digitale.
2. L'evoluzione costituzionale si realizza attraverso:

- **a) emendamenti:** modifiche formali al testo del Trattato, proposte da un numero minimo di Cittadini Legislatori Digitali o dalla Camera Mondiale Digitale dei Popoli, e ratificate mediante referendum digitale a livello globale;
 - **b) integrazioni:** aggiunte di nuovi articoli, titoli o protocolli, seguendo la stessa procedura degli emendamenti;
 - **c) interpretazioni autentiche:** dichiarazioni e pareri che precisano il significato delle disposizioni esistenti, adottati dalla Camera Mondiale Digitale dei Popoli o da un organo apposito di interpretazione;
 - **d) prassi costituzionale:** lo sviluppo di consuetudini e prassi interpretative e applicative, che contribuiscono a consolidare e a precisare il significato del Trattato, nel rispetto dei suoi principi fondamentali;
 - **e) giurisprudenza della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione:** le decisioni della Corte contribuiscono all'evoluzione del diritto contenuto nel Trattato, interpretandolo e applicandolo alle controversie concrete.
3. Ogni proposta di evoluzione costituzionale deve essere:
- preceduta da un ampio dibattito pubblico e da consultazioni approfondite;
 - sottoposta a valutazione di impatto sui diritti fondamentali e sui principi del Trattato;
 - approvata con una maggioranza qualificata, secondo le procedure previste dal Regolamento Generale;
 - comunicata in modo trasparente e accessibile a tutti gli aderenti.
4. I principi fondamentali del presente Trattato – dignità umana, autodeterminazione dei popoli, diritti umani universali, democrazia digitale, divieto di discriminazione, pace e cooperazione – non possono essere oggetto di emendamento o di modifica che ne riduca la portata o ne comprometta l'effettività. Tali principi costituiscono il nucleo duro del Trattato, sottratto alla revisione, in conformità con il loro carattere di *jus cogens erga omnes*.
5. Il processo di evoluzione costituzionale è permanente e aperto, per consentire al Trattato di adattarsi alle sfide, alle opportunità e ai cambiamenti che la società globale e la tecnologia digitale pongono continuamente.

Articolo 18 – Adesione e Ratifica

Versione estesa:

1. Il presente Trattato è aperto all'adesione di:
 - tutti gli Stati e le nazioni del mondo;
 - le organizzazioni internazionali e regionali;
 - i popoli, le comunità e le collettività che si riconoscono nei suoi principi;
 - tutte le persone fisiche che ne accettano i principi e si impegnano a rispettarli.
2. L'adesione degli Stati e delle organizzazioni internazionali avviene mediante ratifica formale, secondo le procedure costituzionali di ciascuno, e deposito dello strumento di ratifica presso il Segretariato Generale del Popolo Mondiale Digitale.

3. L'adesione dei popoli, delle comunità e delle collettività avviene mediante dichiarazione di adesione, sottoscritta dai loro rappresentanti legittimi, e depositata presso il Segretariato Generale.
4. L'adesione delle persone fisiche avviene mediante registrazione digitale volontaria, previa accettazione dei principi e degli impegni del Trattato, e può essere revocata in qualsiasi momento.
5. L'adesione al Trattato comporta l'accettazione di tutti i suoi principi e disposizioni, e l'impegno a rispettarli e a promuoverli nella propria azione individuale e collettiva.
6. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle istituzioni, ai procedimenti e alle attività del Popolo Mondiale Digitale, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale.
7. Il Popolo Mondiale Digitale promuove attivamente l'adesione al Trattato presso tutti i popoli e le comunità del mondo, attraverso campagne di informazione, dialoghi interistituzionali e iniziative diplomatiche.

Articolo 19 – Entrata in vigore

Versione estesa:

1. Il presente Trattato entra in vigore nel momento della sua adozione da parte dei costituenti e della sua proclamazione pubblica, in quanto atto fondativo del Popolo Mondiale Digitale.
2. A partire dall'entrata in vigore, il Trattato produce i suoi effetti giuridici, politici e morali per tutti gli aderenti, che sono tenuti a conformarsi alle sue disposizioni e a contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi.
3. Il Segretariato Generale del Popolo Mondiale Digitale provvede:
 - a notificare l'entrata in vigore a tutti gli Stati, alle organizzazioni internazionali e ai soggetti interessati;
 - a depositare il Trattato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 102 della Carta ONU;
 - a registrare e a pubblicare il Trattato nelle lingue ufficiali del Popolo Mondiale Digitale;
 - a rendere il Trattato accessibile a tutti attraverso piattaforme digitali e canali di comunicazione aperti.
4. L'entrata in vigore del Trattato segna l'inizio dell'attività operativa del Popolo Mondiale Digitale e dei suoi organi, che da quel momento esercitano le funzioni e i poteri loro attribuiti dal Trattato stesso e dal Regolamento Generale.
5. Fino all'adozione del Regolamento Generale e delle procedure attuative, i principi e le disposizioni del Trattato si applicano direttamente e sono immediatamente operativi, in virtù della loro natura costituenti.

Articolo 20 – Disposizione transitoria e istitutiva

Versione estesa:

°

SIPSE Istituzione dei Popoli
 Sede Istituzionale: Venezia Palazzo Ducale
 Cancelleria: San Vito di Leguzzano (VI)
sipsesovereign@gmail.com
 Sito Istituzionale: www.sipsesovereign.org

1. Il presente Trattato costituisce l'atto istitutivo del **Popolo Mondiale Digitale**, che da questo momento esiste come comunità civica universale, dotata di personalità giuridica e di capacità di agire nelle relazioni internazionali e nei rapporti con i propri aderenti.
2. Il Segretariato Generale, istituito contestualmente all'entrata in vigore del Trattato, assume funzioni di coordinamento, di rappresentanza, di gestione amministrativa e di promozione del Popolo Mondiale Digitale, fino all'insediamento degli organi previsti dal Trattato.
3. La Camera Mondiale Digitale dei Popoli è convocata entro sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato, con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento Generale provvisorio adottato dal Segretariato Generale.
4. La Corte Internazionale per l'Autodeterminazione del SIPSE, già operante nel quadro del Sistema SIPSE, assume anche le funzioni di organo giurisdizionale del Popolo Mondiale Digitale, secondo le previsioni del presente Trattato e in conformità con il diritto internazionale.
5. Le disposizioni del presente Trattato prevalgono su eventuali disposizioni regolamentari o statutarie del SIPSE o di altre istituzioni, in quanto costituiscono la base costituzionale fondamentale del Popolo Mondiale Digitale.
6. Il Regolamento Generale e gli atti di attuazione devono essere adottati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Trattato, entro il termine massimo di un anno dalla sua entrata in vigore.

FIRME COSTITUENTI

Il presente Trattato–Costituzione Universale è stato adottato e sottoscritto nella sua versione integrale dai Popoli Costituenti, riuniti in assemblea digitale sovrana, in data

_____.

Le firme apposte digitalmente, con certificazione blockchain e con valore legale di atto pubblico internazionale, costituiscono prova della volontà dei Popoli di costituirsi in Popolo Mondiale Digitale, di accettare e di impegnarsi a rispettare i principi, i diritti e i doveri del presente Trattato.

Fatto a _____

Il _____

(Firme digitali dei rappresentanti dei Popoli Fondatori)

FIRME DEI POPOLI D'EUROPA NEL TRATTATO UNIVERSALE DEL POPOLO MONDIALE DIGITALE

Allegato alle Disposizioni Finali – Sezione Firme dei Popoli d'Europa

Considerando che il continente europeo è composto da oltre 87 popoli distinti, dei quali 33 costituiscono la maggioranza in almeno uno Stato sovrano e 54 costituiscono minoranze etniche, e che il diritto all'autodeterminazione appartiene a ciascuno di essi in quanto soggetto collettivo titolare di tale diritto inalienabile;

Considerando che l'Europa appartiene ai suoi Popoli e non a un'organizzazione che si è indebitamente appropriata del nome "Unione Europea", violando i diritti dei Popoli d'Europa;

_____ ° _____
SIPSE Istituzione dei Popoli
 Sede Istituzionale: Venezia Palazzo Ducale
 Cancelleria: San Vito di Leguzzano (VI)
sipsesovereign@gmail.com
 Sito Istituzionale: www.sipsesovereign.org

I sottoscritti rappresentanti dei Popoli d'Europa, nella loro qualità di soggetti collettivi titolari del diritto all'autodeterminazione quale norma di *jus cogens erga omnes*, aderiscono al presente Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale e ne riconoscono i principi e le disposizioni.

POPOLI D'EUROPA – SPAZI PER LE SOTTOSCRIZIONI

#	Popolo	Territorio / Area	Firma del Rappresentante	Data
1	Albanesi	Albania, Kosovo, Macedonia del Nord	_____	//_____
2	Alsaziani	Alsazia (Francia)	_____	//_____
3	Anglosassoni	Inghilterra (Regno Unito)	_____	//_____
4	Arbëreshë	Italia meridionale	_____	//_____
5	Armeni	Armenia, Nagorno-Karabakh	_____	//_____
6	Arumeni	Balcani	_____	//_____
7	Austriaci	Austria	_____	//_____
8	Baschi	Paesi Baschi (Spagna/Francia)	_____	//_____
9	Bielorussi	Bielorussia	_____	//_____
10	Bosniaci	Bosnia ed Erzegovina	_____	//_____
11	Bretoni	Bretagna (Francia)	_____	//_____
12	Bulgari	Bulgaria	_____	//_____
13	Catalani	Catalogna (Spagna)	_____	//_____
14	Cechi	Repubblica Ceca	_____	//_____
15	Corsi	Corsica (Francia)	_____	//_____
16	Croati	Croazia	_____	//_____
17	Danesi	Danimarca	_____	//_____
18	Estoni	Estonia	_____	//_____
19	Fær Øer	Isole Fær Øer (Danimarca)	_____	//_____
20	Finlandesi	Finlandia	_____	//_____
21	Francesi	Francia	_____	//_____
22	Frisoni	Frisia (Paesi Bassi/Germania)	_____	//_____
23	Friulani	Friuli (Italia)	_____	//_____
24	Galiziani	Galizia (Spagna)	_____	//_____
25	Galesi	Galles (Regno Unito)	_____	//_____
26	Gagauzi	Gagauzia (Moldavia)	_____	//_____
27	Greci	Grecia	_____	//_____
28	Grecanici	Italia meridionale	_____	//_____
29	Inglese	Inghilterra (Regno Unito)	_____	//_____

30	Irlandesi	Irlanda		//
31	Islandesi	Islanda		//
32	Italiani	Italia		//
33	Komi	Urali occidentali (Russia)		//
34	Kosovari	Kosovo		//
35	Ladini	Alpi (Italia)		//
36	Lettoni	Lettonia		//
37	Litواني	Lituania		//
38	Lussemburghesi	Lussemburgo		//
39	Macedoni	Macedonia del Nord		//
40	Maltesi	Malta		//
41	Mannesi	Isola di Man (Regno Unito)		//
42	Moldavi	Moldavia		//
43	Montenegrini	Montenegro		//
44	Moravi	Moravia (Repubblica Ceca)		//
45	Nenci	Siberia settentrionale (Russia)		//
46	Norvegesi	Norvegia		//
47	Occitani	Occitania (Francia/Italia/Spagna)		//
48	Olandesi	Paesi Bassi		//
49	Polacchi	Polonia		//
50	Portoghesi	Portogallo		//
51	Romani	Europa (diaspora)		//
52	Romeni	Romania		//
53	Russi	Russia		//
54	Ruteni	Ucraina orientale		//
55	Sami	Scandinavia settentrionale		//
56	Samoiedi	Siberia (Russia)		//
57	Sardi	Sardegna (Italia)		//
58	Scozzesi	Scozia (Regno Unito)		//
59	Serbi	Serbia		//
60	Siculi	Sicilia (Italia)		//
61	Slovacchi	Slovacchia		//
62	Sloveni	Slovenia		//
63	Sòrabi	Lusazia (Germania)		//
64	Spagnoli	Spagna		//
65	Svedesi	Svezia		//
66	Svizzeri	Svizzera		//
67	Tedeschi	Germania		//

68	Transilvani	Transilvania (Romania)	_____	//_____
69	Turchi	Turchia (parte europea)	_____	//_____
70	Ucraini	Ucraina	_____	//_____
71	Ungheresi	Ungheria	_____	//_____
72	Veneti	Veneto (Italia)	_____	//_____
73	Popoli del Caucaso settentrionale (Ceceni, Circassi, Daghestani, Ingusci, Osseti)	Caucaso (Russia/Georgia)	_____	//_____
74	Altri popoli indigeni della Russia europea (Setos, Shapsugs, etc.)	Russia europea	_____	//_____

DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI POPOLI D'EUROPA

Noi, sottoscritti rappresentanti dei Popoli d'Europa, nella nostra qualità di soggetti collettivi titolari del diritto all'autodeterminazione,

DICHIARIAMO che l'Europa appartiene ai suoi Popoli e non a un'organizzazione *sui generis* che si è indebitamente appropriata del nome "Unione Europea";

AFFERMIAMO che il diritto all'autodeterminazione dei Popoli d'Europa, quale norma di *jus cogens erga omnes*, prevale su qualsiasi trattato, accordo o atto normativo che non sia stato espressamente ratificato dai Popoli stessi;

RIVENDICHIAMO la piena sovranità dei Popoli d'Europa sul proprio destino politico, economico, culturale e digitale;

ADERIAMO al presente Trattato Universale del Popolo Mondiale Digitale e alla Costituzione del Popolo Digitale del SIPSE, riconoscendoli come strumenti legittimi di esercizio della nostra autodeterminazione;

CONTESTIAMO ogni pretesa dell'Unione Europea di agire in nome dei Popoli d'Europa senza averne ricevuto mandato legittimo e senza averne rispettato il diritto all'autodeterminazione;

DESTINIAMO ogni risorsa finanziaria derivante da sanzioni illegittimamente irrogate a entità che operano come Infrastrutture Essenziali del Popolo Digitale al finanziamento dei diritti di autodeterminazione dei Popoli autoctoni d'Europa, ivi inclusi programmi di tutela linguistica e culturale, iniziative di sovranità economica e digitale, e il Fondo di Solidarietà Digitale.

Fatto a Venezia, il 6 luglio 2026

Per i Popoli d'Europa:

(Spazi per le firme dei rappresentanti di ciascun Popolo)

_____ ° _____
SIPSE Istituzione dei Popoli
 Sede Istituzionale: Venezia Palazzo Ducale
 Cancelleria: San Vito di Leguzzano (VI)
sipsesovereign@gmail.com
 Sito Istituzionale: www.sipsesovereign.org

Popolo	Firma del Rappresentante	Data
_____	_____	//_____
_____	_____	//_____
_____	_____	//_____
_____	_____	//_____
_____	_____	//_____

(continuare su fogli aggiuntivi)

ALLEGATI AL TRATTATO

1. **Regolamento Generale del Popolo Mondiale Digitale** (da adottare entro un anno)
2. **Protocollo sull'identità digitale e la protezione dei dati**
3. **Protocollo sugli standard tecnici per il voto digitale e i referendum**
4. **Protocollo sulla trasparenza algoritmica e la certificazione degli algoritmi**
5. **Statuto della Camera Mondiale Digitale dei Popoli**
6. **Accordo di cooperazione con il SIPSE e il sistema IPSE**
7. **Accordo di cooperazione con le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali**

DICHIARAZIONE FINALE

Il presente Trattato–Costituzione, fondato sulla dignità umana, sull'autodeterminazione dei popoli (norma di *jus cogens erga omnes*), sulla democrazia digitale e sulla cooperazione universale, costituisce il quadro giuridico e politico per la costruzione di un futuro di pace, giustizia, libertà e prosperità per tutti i Popoli della Terra.

I Popoli Costituenti si impegnano a rispettarlo, a difenderlo e a realizzarlo, nella consapevolezza che l'unità della famiglia umana e la solidarietà tra i popoli sono la via maestra per affrontare le sfide del nostro tempo e per costruire un mondo degno dell'essere umano.

Viva il Popolo Mondiale Digitale!

Viva la dignità umana universale!

Viva la pace e la cooperazione tra i popoli!

Documento redatto in conformità con il diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto all'autodeterminazione dei popoli quale norma di jus cogens erga omnes, e con i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e di cooperazione.

°

SIPSE Istituzione dei Popoli
 Sede Istituzionale: Venezia Palazzo Ducale
 Cancelleria: San Vito di Leguzzano (VI)
sipsesovereign@gmail.com
 Sito Istituzionale: www.sipsesovereign.org

Adottato e sottoscritto digitalmente il 06 luglio 2026

Franco Paluan

Segretariato Tecnico SIPSE

Sede Operativa: Venezia – Ginevra



Firma

24

© 2026 – Popolo Mondiale Digitale – Tutti i diritti riservati. Questo documento costituisce un atto costitutivo e ha valore giuridico internazionale. La riproduzione, la diffusione e l'uso dei contenuti sono consentiti a fini di conoscenza, partecipazione e cooperazione, nel rispetto dei principi del Trattato.

Registrato File

TRATTATO UNIVERSALE DEL POPOLO MONDIALE DIGITALE

15/07/2026 10:54:20

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

TRATTATO UNIVERSALE DEL POPOLO MONDIALE DIGITALE, SHA256:

05ea98cf6d785b29722ac18d8f68f651b15b1fda255077fe8573ea7a03240262

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO